



## Convitto Nazionale "Pietro Giannone" e scuole annesse

Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539  
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico **BNVC01000A** codice univoco UFGPI  
C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N  
E-mail: [bnvc01000a@istruzione.it](mailto:bnvc01000a@istruzione.it) - [bnvc01000a@pec.istruzione.it](mailto:bnvc01000a@pec.istruzione.it)  
Url: [www.convittonazionalebn.edu.it](http://www.convittonazionalebn.edu.it)

# REGOLAMENTO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FISICA

Scuola Secondaria di Primo Grado annessa Convitto Nazionale "Pietro Giannone"

## IN PALESTRA *Rispetto*



Approvato dal Collegio dei docenti e degli educatori il 9 settembre 2022 con delibera n° 20/2  
Approvato dal Consiglio di Istituto il 27 ottobre 2022 con delibera n° 144/2022

## Premessa

La scuola promuove azioni a favore del benessere psicofisico degli alunni all'interno delle attività di Educazione fisica.

Può aderire, altresì, ad attività motorie/sportive in raccordo con le società e le associazioni sportive del territorio, alle iniziative promosse da **Sport e Salute S.p.A.** d'intesa con il **Dipartimento per lo sport**, e dal **Ministero dell'Istruzione**, in collaborazione con le **Federazioni Sportive Nazionali** e le **Discipline Sportive Associate**, alle iniziative promosse dal **Centro Sportivo Scolastico**, alle iniziative promosse dal **Ministero dell'Istruzione**.

Ogni alunno è ritenuto idoneo alle attività sportivo/motorie, fatte salve specifiche dichiarazioni della famiglia supportate da documentazione medica; certificati medici specifici potranno essere richiesti dalla scuola come da normativa nell'ambito delle attività organizzate per i Giochi Sportivi Studenteschi, per le attività organizzate nell'ambito dei P.O.N e per progetti sportivi.

Il presente Regolamento si compone di n. 34 articoli ed è valido per tutte le attività proposte dalla scuola all'interno dell'insegnamento di Educazione fisica e delle attività motorio sportive extracurricolari.

I docenti della disciplina sono tenuti a illustrare il presente Regolamento agli studenti per le parti di loro pertinenza fin dall'inizio dell'anno scolastico ed a richiamare periodicamente le norme che garantiscono la sicurezza, in particolar modo durante le attività che si svolgono fuori dai plessi o dalle palestre scolastiche o durante eventi di significativa entità.

## Parte I – Finalità

Art. 1

Le attività motorie hanno lo scopo di garantire il benessere psicofisico degli alunni secondo obiettivi definiti dalle Indicazioni Nazionali; sono legate allo sviluppo di un sano agonismo, alla valorizzazione delle attitudini personali, alla canalizzazione positiva di energie, allo spirito di squadra, alla partecipazione e al senso di appartenenza, all'accoglienza nei confronti delle diversità, al riconoscimento delle regole come valori condivisi; di tali finalità gli studenti, in relazione all'età, saranno resi consapevoli dai docenti.

Art. 2

Gli studenti saranno guidati progressivamente verso varie esperienze motorie, verso la consapevolezza del valore della salute psicofisica, verso la conoscenza e il rispetto delle regole del fair play nel gioco e nello sport.

## Parte II - Sorveglianza

Art. 3

Per qualsiasi attività svolta dagli studenti in palestra deve essere assicurata la presenza di un docente di Educazione fisica o altro insegnante designato.

All'uso delle dotazioni ed attrezzature sovrintendono i docenti di Educazione fisica o altro docente designato.

Ogni docente che svolge con gli studenti attività motorie è responsabile della vigilanza, dell'assistenza e delle attività proposte ai propri studenti in relazione all'età e alle loro condizioni fisiche.

Art. 4

I docenti sono tenuti a collaborare alla verifica degli ambienti in cui si svolgono le attività motorie, affinché vengano rimossi prevedibili motivi di intralcio alla sicurezza degli alunni ed evitati spazi con significativi e probabili rischi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto, dai docenti o dai collaboratori scolastici, al personale incaricato

## Parte III – Uso della palestra e delle attrezzature

Art. 5

In palestra è **vietato**:

- accedere e/o sostare senza autorizzazione e/o la presenza di un docente;
- prendere e/o utilizzare attrezzature, palloni, ecc. senza l'autorizzazione del docente ed in ogni caso dette attrezzature non vanno utilizzate in modo scorretto e/o pericoloso;
- appendersi a qualsiasi superficie delle attrezzature sportive in modo improprio e inadeguato (esempio: ai tralicci di ferro della pallacanestro o alla traversa laterale delle porte di calcio a 5)
- salire sui contrappesi dei canestri laterali mobili;
- tirare o sollevare o aggrapparsi alla rete di pallavolo;



- allontanarsi durante le lezioni senza l'autorizzazione del docente;
- assumere comportamenti scorretti e/o dannosi nei confronti delle persone;
- bestemmiare e/o adottare linguaggi offensivi e scurrili;
- svolgere attività non richieste dal docente, oppure pericolose, colpire con violenza i palloni e prendere a calci i palloni non specifici per il gioco del calcio;
- usare cellulari e dispositivi elettronici secondo quanto previsto nel Regolamento di Istituto
- consumare cibi o bevande diverse dall'acqua sia in palestra che nelle zone ad essa pertinenti. Qualsiasi deroga per casi di reale necessità sarà concessa dal docente titolare dell'ora.

#### Art. 6

L'accesso alla palestra è consentito agli alunni in tenuta sportiva che abbia i caratteri di comodità funzionalità e decoro personale.

#### Art. 7

Durante le attività in palestra ogni studente **deve:**

- comportarsi in modo disciplinato e rispettoso delle persone e dell'ambiente, anche durante le fasi di gioco;
- informare immediatamente il docente in caso di infortunio o di malessere, anche lievi;
- rispettare le norme igienico sanitarie, in particolare nella cura della propria persona;
- riporre, al termine delle attività, le attrezzature utilizzate negli spazi e luoghi adibiti;
- lasciare i locali e gli ambienti puliti e segnalare all'inizio delle attività eventi dannosi e/o la presenza di rifiuti di qualsiasi tipo.

#### Art. 8

L'accesso al laboratorio palestra è consentito esclusivamente ai docenti di Educazione fisica e al personale della scuola autorizzato. Ogni docente avrà cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente, e secondo gli accordi, negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. Alla fine delle attività ogni docente conta meticolosamente gli attrezzi presi dal magazzino per essere sicuro di averli recuperati tutti al termine della propria lezione.

#### Art. 9

Ogni classe è responsabile del laboratorio palestra e degli spogliatoi che utilizza; eventuali danni dovuti a comportamenti deliberatamente scorretti ai locali e/o alle attrezzature deve essere risarcito dal responsabile, se noto, o suddiviso fra gli alunni della classe, se il responsabile non venisse individuato.

In ogni caso si considereranno responsabili classi che hanno svolto le lezioni di Educazione fisica nelle ore immediatamente precedenti.

#### Art.10

Il docente, se per gravi motivi deve lasciare la classe, non abbandona la palestra prima di aver interrotto la lezione e di aver affidato gli alunni al collaboratore scolastico chiamato anche tramite cellulare o a un collega nelle vicinanze.

#### Art. 11

È assolutamente vietata la presenza in palestra di classi o di alunne/i non impegnati nelle lezioni curricolari di Educazione fisica. Qualsiasi deroga per casi di reale necessità sarà concessa dal docente titolare dell'ora.

## Parte IV - Abbigliamento e norme igienico-sanitarie

#### Art. 12

Per motivi di sicurezza, durante le lezioni è opportuno che gli alunni non indossino: **orologi, catenine, braccialetti, anelli, orecchini, al fine di evitare danni fisici e rotture degli oggetti; i capelli lunghi devono essere raccolti con un elastico sia per la sicurezza personale sia per non impedire i movimenti.** (questo vale sia per le alunne che per gli alunni).



Le ragazze, in particolare, è opportuno che non indossino calze velate, collant, gambalenti sintetici; non possono indossare altro abbigliamento non idoneo e non decoroso.

Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, non si devono consumare chewing-gum o caramelle.

Art. 13

È **obbligatorio** che gli alunni indossino nell'ora di Educazione fisica la tuta completa o pantaloncini, maglietta e calzini in cotone, scarpe da ginnastica **pulite e ben allacciate**. I pantaloni non vanno indossati a vita bassa e le magliette non devono essere corte e non è consentito l'uso di top.

Art. 14

È fortemente consigliato portare una sacca contenente: borraccia per l'acqua, maglietta di ricambio, asciugamano e sapone personale o salviettine umidificate, deodorante a stick in modo da poter rientrare in aula puliti e ordinati; a tal fine il docente lascerà il tempo necessario, terminando le lezioni al massimo 5 minuti prima.

Art. 15

Non è consentita la partecipazione alla lezione di Educazione fisica senza il materiale e l'abbigliamento richiesto; la dimenticanza viene annotata sul registro e, se ripetuta, diventa oggetto di valutazione disciplinare.

Art. 16

Colui il quale è esonerato dall'attività pratica di Educazione Fisica è obbligato ad indossare la tuta e le scarpe ginniche, ad assistere alla lezione e a posizionarsi in palestra nel posto assegnato.

Art. 17

Il **responsabile del laboratorio di Educazione Fisica** nella sede centrale di Piazza Roma è la docente di Educazione Fisica Oliviero Fiorella.

In qualità di sub insegnante è responsabile del corretto uso del materiale presente nel suddetto laboratorio.

Le chiavi del laboratorio e del carrello dei palloni (di colore giallo) sono depositate in segreteria presso il DSGA e le copie sono in possesso del responsabile del laboratorio.

I docenti di Educazione fisica e gli esperti esterni potranno rivolgersi al responsabile o alla Collaboratrice Vicaria

## Parte V – Spostamenti da e per le aule

Art. 18

Nell'ora di Educazione fisica:

- Gli alunni, accompagnati dal docente di Educazione fisica, raggiungeranno in fila, in maniera ordinata e silenziosa, i locali della palestra e rientreranno in classe allo stesso modo.
- Raggiunti i locali della palestra, tutti gli alunni, al momento dell'appello, debbono disporsi in riga, mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter iniziare a svolgere in modo regolare la lezione.
- Gli alunni che dovranno cambiarsi, dopo l'appello, si recheranno tempestivamente negli spogliatoi in modo ordinato e silenzioso e si cambieranno nel più breve tempo possibile senza recare disturbo. Alla fine della lezione si recheranno nuovamente negli spogliatoi in modo ordinato e silenzioso e si cambieranno nel più breve tempo possibile.

Art. 19

È obbligatoria la disinfezione delle mani prima e alla fine delle attività pratiche.

Art. 20

Possono accedere agli spogliatoi solo quattro alunne e quattro alunni per volta.

Art. 21

Il docente avrà cura di pianificare e regolamentare gli ingressi negli spogliatoi in modo da evitare condizioni di assembramento.



Art. 22

Durante la lezione, per uscire dal laboratorio palestra e per utilizzare i servizi igienici è necessario chiedere l'autorizzazione al docente.

Art. 23

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustodito denaro, orologi ed altri oggetti di valore nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.

## Parte VI – Malori, piccoli incidenti e infortuni.

Art. 24

In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione curricolare o durante le attività sportive pomeridiane scolastiche che prevedano comunque la presenza di docenti di Educazione fisica lo studente infortunato deve darne immediata comunicazione al proprio docente ed in caso di ricorso al Pronto Soccorso la famiglia è tenuta a consegnare il verbale con la massima celerità agli uffici della segreteria dell'Istituto. Nel caso di mancato rispetto delle procedure e dei tempi indicati viene a mancare ogni possibilità di rimborso delle spese mediche da parte dell'assicurazione scolastica.

In caso di piccoli incidenti, infortuni o malori durante l'attività fisica degli alunni, i docenti devono attenersi alle seguenti prassi:

- prestare immediatamente soccorso;
- in relazione della gravità dell'evento, telefonare ai genitori;
- qualora non siano rintracciabili i genitori e ci sia l'urgenza di prestare soccorso medico all'alunno, chiamare il numero di pronto soccorso 118;
- interrompere la lezione e affidare la custodia della classe al collaboratore scolastico o ad un collega e contestualmente avvisare la Collaboratrice Vicaria della Dirigente Scolastica e la segreteria;
- il docente interessato presenterà agli uffici di segreteria tempestiva e dettagliata descrizione dell'infortunio entro lo stesso giorno (con invio in file per mail), con sede, ora, attività svolta, indicazioni fornite dagli studenti, dinamica dell'accaduto, personale presente, ecc. (relazione redatta sul modello dell'Istituto scolastico).

Art. 25

L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunna/o all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l'Assicurazione potrebbe non risponderne.

## Parte VII – Esoneri

Art. 26

Si tratta di una richiesta documentata da certificazione medica rilasciata o dal medico di base o dal pediatra di libera scelta che il **genitore** deve avanzare nei confronti della Dirigente Scolastica nel caso in cui, per problemi di salute emersi all'inizio o nel corso dell'anno scolastico e legati ad infortuni o malattie, la/il propria/o figlia/o abbia serie difficoltà a partecipare alle lezioni pratiche di Educazione fisica.

In situazioni del genere il Dirigente Scolastico può concedere **esoneri temporanei** e/o **parziali** da quelle esercitazioni pratiche o prestazioni motorie che risultano incompatibili con lo stato di salute dello studente.

L'accoglimento dell'istanza da parte della scuola **non esime lo studente dal partecipare alle lezioni di Educazione fisica**, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con il suo particolare stato di salute. Sarà naturalmente premura del docente lavorare per cercare in ogni caso di incrementare il grado di coinvolgimento attivo e proattivo degli studenti durante la lezione.

Art. 27

Le richieste di esonero temporaneo e/o parziale devono essere rivolte dal genitore al Dirigente Scolastico (su modulo predisposto dall'Istituto Scolastico). Devono essere accompagnate da un certificato medico da cui si evince la necessità di **esonero parziale** (che esclude l'alunno dall'eseguire alcune delle parti pratiche delle lezioni di Educazione fisica) o **temporaneo** (per una parte dell'anno scolastico che deve essere indicato).



**In caso di esonero parziale, il medico dovrà indicare le attività che il ragazzo dovrà evitare, in modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate.**

Art. 28

Gli alunni non impegnati attivamente nelle lezioni di Educazione fisica perché parzialmente o temporaneamente esonerati per motivi di salute sono tenuti alla presenza in palestra dove seguiranno le attività proposte ai compagni collaborando con gli insegnanti in attività di organizzazione materiali, supporto alla classe e arbitraggio. Per questo motivo dovranno indossare tuta e scarpe da ginnastica.

## **Parte VIII – Attività esterne (Centro Sportivo Scolastico, Giochi Sportivi Studenteschi, P.O.N., Progetti vari)**

Art. 29

Durante le attività motorie organizzate e promosse nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi, la scuola può aderire a iniziative di gare sportive territoriali, provinciali, regionali e nazionali secondo il coordinamento del Centro Sportivo Scolastico e dei Giochi Sportivi Studenteschi in raccordo con gli Uffici Scolastici del Ministero dell'Istruzione e del Merito e il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano); le attività potranno essere svolte sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare.

Art. 30

Tutti gli alunni che intendono partecipare alle attività sportive extracurricolare della scuola comprese le attività del C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico) o le attività organizzate nell'ambito dei P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) o a quelle dei Campionati Sportivi Studenteschi, debbono presentare la **certificazione medica attestante l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.**

**Gli alunni che si qualificano alla fase nazionale debbono presentare un certificato per attività sportiva agonistica.**

## **Norme Finali**

Art. 31

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto previo parere favorevole del Collegio dei Docenti e del Collegio degli Educatori.

Art. 32

Il Regolamento sulle attività di Educazione fisica fa parte dei Regolamenti d'Istituto.

Art. 33

Proposte di modifica del presente Regolamento vanno approvate dal Consiglio d'Istituto previo parere favorevole del Collegio dei Docenti e del Collegio degli Educatori.

Art. 34

Qualsiasi infrazione delle norme di seguito riportate o comunque qualsiasi comportamento che non tenga conto del rispetto degli altri, dell'armonioso svolgimento delle lezioni, che metta a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza e salute, che danneggi le strutture e le attrezzature didattiche, sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina.

Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.